



## PIANO WELFARE 2025

### Nota esplicativa per la lettura della tabella “Erogazione contributi Welfare 2025\_misure 1, 2 e 3”

Al fine di una corretta lettura dei dati indicati nella tabella “Erogazione contributi Welfare 2025\_misure 1, 2 e 3” si premette che l’Avviso per l’erogazione dei benefici economici al Personale tecnico amministrativo e bibliotecario, tecnologi e collaboratori esperti linguistici dell’Università degli Studi di Sassari nell’ambito del Piano Welfare 2025 (DDG rep. n. 2527/2025, prot. N. 96665 del 04/08/2025), ha previsto alcune regole fondamentali, che per facilità di seguito si riportano:

#### Art. 2 Ambito di applicazione, beneficiari e disposizioni comuni

- Le disposizioni di cui al presente Avviso si applicano al Personale universitario Tecnico Amministrativo e Bibliotecario (d’ora in poi personale TAB), Collaboratrici e Collaboratori Esperte/i Linguistiche/i, (d’ora in poi CEL) Tecnologi e Operai/e agricoli/e con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato **di almeno 12 mesi senza interruzioni**, su spese effettuate durante la presenza/permanenza in servizio, sostenute per sé e per le/i familiari a carico (coniuge o convivente di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 e figli facenti parte del nucleo familiare). **Risultano pertanto esclusi i richiedenti non in possesso di tali requisiti indicati con la nota “Non avente diritto”.**

#### Art. 3 - Fattispecie suscettibili di contribuzione, regole e criterio del valore ISEE

- Sono considerate spese ammissibili, quelle sostenute dal personale dipendente nel periodo **dal 1° gennaio 2025 al 26 ottobre 2025**, nonché gli oneri a carico dell’Ente relativi ai benefici concessi ai dipendenti che superino i limiti di esenzione previsti dalla normativa fiscale. La somma rimborsata al dipendente non potrà essere messa in detrazione dallo stesso in sede di dichiarazione dei redditi, nel caso in cui il rimborso sia esente da imposizione fiscale.
- Il richiedente doveva allegare i giustificativi delle spese sostenute (fatture e relativi pagamenti) nel periodo **dal 1° gennaio 2025 al 26 ottobre 2025 come disciplinato dall’allegato A** (linee guida e istruzioni)
- La legge di bilancio per il 2025 ha confermato la disciplina più favorevole per i c.d. **fringe benefit**. In particolare, il comma 390 prevede, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di **1.000 euro**:
  - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
  - le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
- L’ammontare del limite è innalzato a **2.000 euro** qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli, tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto – fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR.
- Regole e criterio del valore ISEE:** potevano presentare istanza tutti i beneficiari come individuati (art. 2 dell’Avviso). La misura del contributo non può superare il 70% delle spese documentate in caso di I.S.E.E. fino a euro 25.000, il 60% delle spese documentate in caso di I.S.E.E. fino a euro 30.000, il 40% in caso di I.S.E.E. fino a euro 35.000, il 30% in caso di I.S.E.E. fino a 40.000 e il 15% in caso di I.S.E.E. superiore a euro 40.000 o in assenza di I.S.E.E. La precedenza è accordata al Beneficiario con il reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità è determinata dalla minore età dell’avente diritto.

- L'importo massimo rimborsabile, per dipendente con o senza figli a carico, **per qualsiasi successiva misura** prevista a titolo di "rimborsi" è **fissato in € 1.000,00**.

Dopo quanto sopra ricordato, si informa che **tutti i richiedenti** benefici per le diverse misure, purché in possesso dei titoli, dei requisiti e della documentazione completa, hanno ottenuto il contributo nella misura determinata sulla base delle regole e criteri previsti.

#### **Lettura della tabella**

Ogni singolo beneficiario dovrà "leggere" la tabella in senso orizzontale trovando in un'unica riga tutte le informazioni che lo riguardano e relative alle diverse domande presentate; la prima, la quarta e la decima colonna indicano l'**ID domanda** per singola misura di intervento presentata; le altre informazioni riportano l'importo da liquidare/misura e le note (se previste) della commissione; la colonna finale "**Totale generale da liquidare**" è relativa all'importo finale che il beneficiario si troverà in liquidazione.

Si segnala che per le misure 2 "*Spese afferenti alla sfera sociale*" e 1 "*Prestazioni ed assistenza di tipo Sanitario/Sociosanitario*", al fine di poter erogare maggiori contributi, tenendo conto che si poteva liquidare l'importo di un contributo massimo di 1000 euro, l'Ufficio Stipendi e adempimenti fiscali ha provveduto a sommare i valori delle due misure come dettagliato nelle diverse colonne e, laddove si stato necessario ridurre il contributo erogato per riportarlo ai limiti dei 1000 euro, ha privilegiato i contributi esenti da tassazione.

Infine, per quanto riguarda la liquidazione della misura 3 per "*utenze/affitto/interessi mutuo*" si è tenuto conto, nel limite massimo erogabile sulla base del nucleo familiare ISEE, dell'erogazione dei buoni Cdhoc già attribuiti (anche se non spesi dal beneficiario) e pertanto scorporati dal massimale assegnabile, così come da legge di bilancio.

Si rammenta che l'**Art. 7 – Riesame e ricorso** dell'Avviso, dispone che "preso atto che la Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna prevede che le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre l'esercizio finanziario di competenza e per il massimo dell'importo assegnato per ogni esercizio, considerato che per esigenze di rendicontazione è necessario provvedere all'effettiva erogazione dei benefici economici a favore del personale in servizio e alle loro famiglie entro il mese di dicembre 2025", **non è previsto un termine di riesame e ricorso**.